

Numero della proposta

1

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186

Proposta di Legge presentata nella tornata del
dal Ministro

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

1

DISCORSO

N° 1

PRONUNCIATO DA

S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II

ALL'APERTURA

DELLA PRIMA SESSIONE DEL PARLAMENTO

LEGISLATURA X

il 22 marzo 1867

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

Per il bene d'Italia, la quale mi affidava le sue sorti, stimai opportuno che la Rappresentanza del Paese si ritemprasse alle sorgenti del suffragio Nazionale.

Io confido che Ella vi abbia attinto la coscienza delle gravi necessità della Patria, e la forza di provvedervi.

Fu già il tempo degli audaci propositi e delle ardite imprese. Io le incontrai fidente nella santità della causa che Dio mi chiamò a difendere.

La Nazione rispose volonterosa alla mia voce.

Con opera concorde e perseverante acquistammo la indipendenza e mantenemmo la libertà.

Ma ora che la sua esistenza è assicurata, l'Italia richiede che nelle intemperanze e nelle gare non si disperda la vigoria

delle menti e degli animi; ma si raccolga a darle ordini stabili e sapienti, sicchè, riposata e tranquilla, fecondi gli elementi di vita e di prosperità che le largi la Provvidenza.

La Nazione domanda che Parlamento e Governo intendano con senno e risolutezza a quest'opera riparatrice.

I Popoli amano e pregiano le istituzioni in ragione dei benefici che loro apportano.

È necessario mostrare che le nostre istituzioni soddisfano alle più nobili aspirazioni dell'operosità e della dignità nazionale, e sono in pari tempo di guarentigia al buon ordinamento dello Stato e al ben essere delle popolazioni, affinché non iscemi in queste la fede nella libertà, che fa l'onore e la forza della nostra politica ricostituzione.

Ad ottenere questo intento il mio Governo presenterà alle vostre deliberazioni un disegno compiuto di riordinamento Amministrativo, che fortifichi ad un tempo la libertà e l'autorità, che renda più facili e meno costose le relazioni fra Amministratori e Amministrati.

Mentre la Provincia ed il Comune potranno atteggiarsi e muoversi sempre più liberi nella sfera delle loro attribuzioni, si deve raccogliere nelle mani del Capo della Provincia una maggior somma di facoltà governative, scemando così gli incomodi dell'accentramento con un rimedio che accresca saldezza al vincolo della Unità.

Vi saranno presentati in pari tempo i disegni di leggi per rendere più semplici ed uniformi i modi della riscossione delle imposte, per correggere alcune parti del sistema contributivo, e per ottenere con un metodo più razionale di contabilità il sicuro riscontro e la pronta dimostrazione dell'uso del pubblico denaro.

Le necessità e gli impegni dello Stato vietano per ora di alleggerire, come vorrei, le gravezze che pesano sui Miei Popoli; ma una legittima liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, una severa economia nelle spese, una diligente applicazione delle nuove leggi, una austera moralità mantenuta in tutte le parti della Pubblica Amministrazione, faranno sì che le imposte riescano intanto meno moleste.

Solo la pronta discussione e la efficace attuazione delle proposte riforme possono restaurare il nostro credito e allontanare la necessità di nuove tasse.

La questione delle Finanze importa oggi per l'Italia non solo una suprema questione d'interesse, ma anche una questione d'onore e di dignità Nazionale.

Il Parlamento vorrà, non ne dubito, volgere tutta la sua operosità a risolverla.

In occasioni solenni già promettemmo all'Europa che saremmo per Lei una forza di civiltà, di ordine e di pace quando fossimo reintegrati nel nostro essere di Nazione. Ora ci tocca di mantenere la promessa e rispondere alle speranze che abbiamo fatto concepire di noi.

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

L'onore, la salute, l'avvenire d'Italia sono adesso nelle vostre mani.

Se fu gloria l'aver con tanti sacrifici condotta a compimento l'opera della nostra indipendenza, ed impresso alla Nazione il moto ed il vigore della vita, sarà gloria non minore l'ordinarla in Se stessa e farla sicura di sè, rispettata, prospera e forte.

CAMERA DEI DEPUTATI

INDIRIZZO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA

PRESENTATO DALLA COMMISSIONE

presieduta dal Presidente **MARI** e composta

dei deputati

POERIO, MESSEDAGLIA, REGNOLI, FABRIZI GIO., SIGCARDI.

Tornata del 4 aprile 1867

SIRE!

I rappresentanti della nazione sentono profondo il dovere di dedicarsi a ricomporre e compiere l'ordinamento dello Stato: a ciò li conforta la parola della Maestà Vostra, e li spinge la fiducia del paese che pur dianzi li elesse.

Se necessari furono li audaci propositi e le ardite imprese a rivendicare la libertà e l'indipendenza della patria per secoli oppressa, varranno ora a mantenerle intègre la prudente e vigile fermezza del Governo della Maestà Vostra, e la sollecita costante operosità della rappresentanza nazionale. Così l'Italia sarà pari alla aspettazione che di sè seppe ridestare nel mondo, e piglierà tra le Genti Europee il posto che pure le spetta.

Assicurata è l'esistenza d'Italia, come nazione; perciocchè, se arduo riesce costituirli nel suo regolare interno organismo, impossibile sarebbe disfarla, e rompere nuovamente la sua unità.

Ma se tal sicurezza da un lato ci affida, dall'altro non sarebbe savio consiglio in quella riposarci tranquilli, e non intendere con alacrità, con ardore indefesso alla meta della organica nostra ricostituzione; onde conviene che alla soddisfazione delle aspirazioni più generose tenga dietro il rinvigorire delle condizioni di forza e d'interna prosperità.

Così la fede nei liberi ordini, che, auspice la Maestà Vostra, fu raro pregio del nostro risorgimento, vieppiù si afforzerà, e diverrà incrollabile nell'animo degli Italiani.

Che se l'ansia generosa di conseguire il fine supremo della indipendenza nazionale, raccese in essi emulo ardore, ora con più pacato ma non meno intenso proponimento vorranno assicurarne i benefici frutti.

La rappresentanza nazionale esaminerà con cura solerte i disegni di leggi amministrative, che dalla Maestà Vostra le vennero annunziati, mirando sempre a svolgere convenientemente le libertà comunali e provinciali, e ad agevolare le relazioni fra amministratori e amministrati.

Assestare con mano risoluta e pronta le finanze dello Stato, è necessità suprema universalmente sentita; a tal fine gioverà per fermo semplificare e render meno costosa la riscossione delle imposte, correggerne le imperfezioni, e meglio assicurarne la legittima erogazione. E a ciò varranno altresì quei larghi provvedimenti di ben ponderate e severe economie, e quel migliore assetto ed equa liquidazione dell'asse ecclesiastico, che le necessità pubbliche istantemente richiedono.

La rappresentanza nazionale è tanto più penetrata della importanza somma di riordinare efficacemente e prontamente l'amministrazione e la finanza dello Stato, in quanto che sol per tal modo potrà il nostro credito acquistare la sua naturale espansione, e potranno più ampie schiudersi le fonti della pubblica ricchezza. Così all'Italia ordinata e forte sarà dato raggiungere il compimento dei nazionali destini, e soddisfare alla missione di civiltà che le è propria.

Sire, il desiderio che sta nel vostro cuore sta pure nel nostro; noi aspiriamo ad un saldo ordinamento interno, il quale ci faccia sicuri che l'Italia sarà una nazione paga della sua sorte, operosa, e per ogni dove e da tutti rispettata.

FABRIZI GIOVANNI, *relatore.*



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge concernente l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci nei mesi di aprile, maggio e giugno 1867, sia presentato al Parlamento nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato a Firenze addi 21 marzo 1867.

Depretis

Ministero delle Finanze

Progetto di legge presentato
alla Camera dal Ministro
delle Finanze Depretis
nella tornata dellì
Maggio 1867

Autorizzazione dell'esercizio
provvisorio del bilancio.

Signori Deputati

Colla fine del corrente mese scade
la facoltà che colla legge 29 Xbre 1866.
N. 3430 fu concessa al Governo del Re
di riscuotere le tasse ed imposte d'ogni
genere e di pagare le spese ordinarie
dello Stato e le straordinarie che non
ammettono dilazione e quelle che di-
pendono da leggi ed obbligazioni ante-
riori.

Costretto da imprescindibile ne-
cessità amministrativa il Governo
del Re vi propone in oggi di accordar-
gli le medesime facoltà che gli furono
dal Parlamento concesse pel trimestre
ormai prossimo a scadere. E vi doman-
da tali facoltà per altri tre mesi, du-
rante i quali i bilanci saranno da
voi accuratamente esaminati e vota-
ti, di modo che si potrà alla perfine
riprendere il normale esercizio dei
medesimi.

La necessità ed urgenza am-
ministrativa del provvedimento fanno
sicuro il governo del Re che la Camera

sarà accogliere la proposta con favore-
vole suffragio e con quella sollecitudi-
ne che è richiesta dalla eccezionalità
delle circostanze.

Il progetto di legge che ho l'onore
di proporre alla vostra approvazione è
conforme al testo della legge che già ap-
provava l'esercizio provvisorio per i pri-
mi tre mesi di quest'anno, se non che
nell'articolo 1^{mo}, là dove parlasi del-
la riscossione delle tasse ed imposte, al-
le parole comprese quelle che furono sancite solo per
l'anno 1866 furono sostituite quest'altre
comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto
l'anno 1866, e ciò perché sia meglio spiegato
che fra le tasse e le imposte sono da anno-
verarsi le ritenute stabilite dalla legge 18
 febbrajo 1864 sugli stipendi, maggiori as-
segnamenti e pensioni, le quali ritenute
furono da quella legge sancite non pel solo
anno 1866 ma bensì per gli anni 1865 e
1866; e dopo le parole conformandosi alle previsio-
ni fatte nel 2^{do} progetto di bilancio pel 1865 presentato al
Parlamento furono aggiunte quelle con le modifi-
cazioni posteriori, onde s'abbiano a tenere nel
debito conto e le modificazioni introdotte
nel detto 2^{do} progetto di bilancio coll'appen-
dice del 14 gennaio ultimo passato e le ul-
teriori variazioni arrecate come dalla
nota oggi stesa depositata al banco della
Presidenza.

9

Progetto di legge

Art. 1.^{mo}

Sino a tutto giugno 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte d'ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, con le modificazioni posteriori, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.^{do}

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere duecento cinquanta milioni di lire.

N^o 2.

Scritto a legge
presente dal W della legge

Apud

29. Mayo 1867.

Pillati

10

SESSIONE 1867

N° 2

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**FERRACCIU', RICCI GIOVANNI, COPPINO, BELLINI B.,
DE FILIPPO, FERRARIS, MARTINELLI, GIORGINI, MINGHETTI**
sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
nella tornata del 29 marzo 1867

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

Tornata del 30 marzo 1867

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto giugno 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, con le modificazioni posteriori, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei Buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Questa legge sarà esecutoria il giorno stesso della sua promulgazione.

Approvato nella Tornata del 30. Marzo 1867.

Pillati

Progetto di legge presentato
dal Ministro delle Finanze
Depretis nella tornata
marzo 1867

Provisione
dell'esercizio provvisorio
dei bilanci

Valenza

Signori! ~~Dignitate~~

Collo fine del corrente mese
cade la facoltà che colla legge
29 aprile 1866 N. 3120 fu
concessa al Governo del Re
di rinviare le tasse e
imposte d'ogni genere ed
pagare le spese ordinarie dello
Stato e le straordinarie che
non ammettono dilazione
e quelle che dipendono da
leggi ed obbligazioni anteriori.
Costretto da impensabile
necessità amministrativa
il Governo del Re vi propone
in oggi di accordargli le
medesime facoltà che gli
furono dal Parlamento
concessa per trimestre ormai
prossimo a scadere. E vi
domanda tali facoltà per

altissimi mesi, durante i quali
si bilauerà saranno da voi
accuratamente esaminati e
votati, di modo che si
potrà alla perfine riprendere
il normale esercizio dei
medesimi.

La necessità ed urgenza
amministrativa del prov-
vedimento fanno sicuro il
Governo del Re che la Camera
vorrà acogliere la proposta
con favorevole suffragio
e con quella sollecitudine
che è richiesta dalla
esigenzialità delle circostanze.

progetto di legge

art. 1.

Fin a tutto Giugno 1867
il Governo del Re riscuoterà
quando le leggi in vigore,
le tasse ed imposte di ogni
genere, comprese quelle che
furono sancite solo per l'anno
1866, farà entrare nelle casse
dello Stato le somme ed i
proventi che gli sono dovuti.

ed è autorizzato a pagare
 le spese ordinarie dello Stato
 e le straordinarie che non
 ammettono dilazione e quelle
 che dipendono da leggi ed
 obbligazioni anteriori, confor-
 mandosi alle previsioni fatte
 nel secondo progetto di bilancio
 per 1864 e relative appendici
 presentate al Parlamento
 e contenendosi, quanto alle
 spese, nella misura ivi
 stabilita.

art. 2.^o

È continuata al Ministro delle
 Finanze la facoltà di emettere
 buoni del Tesoro secondo le
 norme vigenti.

La somma totale dei
 buoni in circolazione non
 potrà eccedere i 250,000,000
 di lire.

art. 3.^o

La presente legge sarà esecutiva
 il giorno dopo la sua
 promulgazione.

3